

CRONISTORIA

9.02.1981

La Regione veneto, con circolare n. 4 del 9.02.1981 “disciplina delle zone di rispetto cimiteriale” indirizzata alle USL, precisava, tra l’altro:

- *La regione, nell’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistica, ritiene necessario che la riduzione delle zone di rispetto cimiteriale venga operata previo un attento esame delle esigenze di assetto del territorio comunale.*
- *Pertanto si pregano le SS.LL. di voler cortesemente inviare alla Giunta Regionale, una copia conforme all’originale delle domande comunali, intese ad ottenere la riduzione dell’area di rispetto cimiteriale, corredate dalla documentazione presentata, al fine di consentire un esame delle domande stesse sotto l’aspetto urbanistico. Il conseguente parere sarà comunicato alle SS.LL. affinché costituisca elemento di giudizio per l’adozione delle determinazioni di competenza.*

23.06.1998

La Regione veneto, con circolare n. 6 del 23.06.1998, relativamente all’ampliamento dei cimiteri, precisava che:

- *La Legge (LR 61/’85, art. 50 n.d.r.) consente ora di intervenire con procedure semplificate sia nell’ipotesi di ampliamento del cimitero come pure nel caso in cui si debba modificare, ridurre o estendere la fascia di rispetto cimiteriale prevista dal P.R.G. Detta procedura non va confusa con la riduzione del vincolo cimiteriale che ha natura igienico sanitaria e che rimane diversamente disciplinato.*
- *Si osserva, tuttavia, che la LR 21/’98 (modifiche alla LR 61/’85, art. 50 : 6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del comune e della provincia e mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata. 7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione. 8. La variante approvata acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto) ha attribuito al Consiglio Comunale, relativamente al tema in esame, una competenza che deve essere estesa anche alla modifica del vincolo cimiteriale che attualmente, in base alla circolare regionale n. 4 del 9.2.81, è oggetto di parere, limitatamente al profilo urbanistico, del Comitato Tecnico Regionale.*
- *Rimane in capo del settore dell’ULSS la competenza ad esprimere un parere per l’aspetto igienico sanitario, mentre al Consiglio Comunale spetta valutare l’opportunità di promuovere la modifica del vincolo cimiteriale esprimendo in quella sede valutazioni di natura urbanistica. Al Sindaco, che opera quale autorità sanitaria locale, spetta decidere definitivamente acquisita la delibera del consiglio comunale e il parere del settore dell’ULSS.*

1.08.2002

Approvazione L. 166 con modifica art. 57 della polizia mortuaria e 338 delle leggi sanitarie

Legge 1 agosto 2002, n. 166, "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 158

Confronto normativo	
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265) (GU n.186 del 9-8-1934 - Suppl. Ordinario n. 186) e successive modifiche	Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie (testo vigente)
Art. 338 Con la legge 17 ottobre 1957, n. 983 il comma 5° è stato così sostituito: <i>“può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ad almeno a 50 metri per gli altri Comuni</i>	Art. 338 <i>(si veda anche l'articolo 57 del d.P.R. n. 285 del 1990 - regolamento di Polizia Mortuaria)</i> I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi

	<p>inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.</p> <p>All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.</p>
<p>art. 57</p> <p>1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.</p> <p>2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.</p> <p>3. <i>[È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti] (abrogato dall'articolo 28, comma 2, legge n. 166 del 2002)</i></p> <p>4. <i>[Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni] (abrogato dall'articolo 28, comma 2, legge n. 166 del 2002)</i></p> <p>5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.</p> <p>6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.</p> <p>7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.</p>	<p>art. 57</p> <p>1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.</p> <p>2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.</p> <p>3. <i>(abrogato dall'articolo 28, comma 2, legge n. 166 del 2002)</i></p> <p>4. <i>(abrogato dall'articolo 28, comma 2, legge n. 166 del 2002)</i></p> <p>5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.</p> <p>6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.</p> <p>7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.</p>

23.03.2004

Approvazione LR 11

6.08.2013

La Provincia di Vicenza, ai soli fini di “*collaborazione e supporto*”, trasmetteva in data 6.08.2013 (prot. n. 56939) ai comuni una nota interpretativa sulle fasce di rispetto cimiteriale nella quale si evidenziava, tra l'altro che:

- *E' stata la L n. 166/2002, recante disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti, ad innovare la disciplina statale sulle zone limitrofe agli impianti cimiteriali, abrogando parte della disciplina di cui al regolamento di polizia mortuaria e riformando in maniera pregnante ed incisiva l'art. 338 del TULS...*
- *Nessun accenno, quindi al potere prefettizio – previsto ante riforma- di procedere a generalizzate contrazioni della fascia di rispetto dei cimiteri, venendo al contrario tout court esclusa ex art. 338, c. 1 TUSL la costruzione di nuovi edifici all'interno del raggio dei 200m dall'impianto cimiteriale... (nell'art. 338 TUSL modificato dalla L.n. 166/2002 è stato soppresso il comma 7 dell'art. 57 del DPR n. 285/'90: **Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni**– n.d.r.),*
- *Quanto alla possibilità di introdurre, a dar corso dal 2002, previsioni difformi negli strumenti urbanistici, la Giurisprudenza ha chiarito che, costituendo il vicolo di cui all'art. 338 TULS un vincolo assoluto di inedificabilità ex lege, lo stesso opera ex se indipendentemente dagli stessi...*

Concludendo che “*nessuna **nuova** espansione potrà quindi essere prevista negli strumenti urbanistici comunali all'interno della fascia di rispetto cimiteriale di cui all'art. 338 TULS, salve le deroghe e le eccezioni così come individuate dal medesimo dettato normativo.*”

Dalla nota della Provincia pare potersi evincere:

- a. *Prima della L 166/2002 sono confermate le riduzioni delle fasce di rispetto cimiteriali (regolarmente effettuate) e, conseguentemente la zonizzazione di piano esterna a quelle fasce;*
- b. *Dopo la L 166/2002 non si sarebbero potute approvare ulteriori riduzioni delle fasce di rispetto se non in conformità alle nuove disposizioni.*

16.03.2015

LR 11/'04: comma aggiunto da comma 1 art. 4 legge regionale 16 marzo 2015, n. 4

Art. 41 – Zone di tutela e fasce di rispetto.

1. Le zone di tutela che il piano di assetto del territorio (PAT) individua e disciplina sono:

(...)

e) le aree di rispetto cimiteriale;

(...)

4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l'attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti il profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, di cui al medesimo comma 5, è consentita previa approvazione da parte del consiglio comunale di un piano urbanistico attuativo con le procedure di cui all'articolo 20. Tale disposizione si applica anche ai comuni non dotati di PAT.”

30.12.2016

LR 11/'04: comma sostituito da comma 4 art. 63 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .

Art. 41 – Zone di tutela e fasce di rispetto.

1. Le zone di tutela che il piano di assetto del territorio (PAT) individua e disciplina sono:

(...)

e) le aree di rispetto cimiteriale;

(...)

*4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), **oggetto di riduzione** della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, **l'attuazione** di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, **previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente** e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.*

Si tratta di una norma regionale che si raccorda a quella nazionale, interpretandola:

- a. **Conferma le riduzioni della fascia di rispetto intervenute (oggetto di riduzione...)**
- b. **Prescrive le modalità attuative e di verifica per le sole opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica da realizzarsi nelle aree già oggetto di riduzione e in conformità allo strumento urbanistico, sottintendendo – forse -che siano ammessi solo questi interventi con esclusione, conseguentemente, di tutti gli interventi privati.**
- c. **Richiama la valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi, definite dalla legge e delle sentenze più recenti come interventi pubblici.**

La Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto Gruppo di Coordinamento Tecnico – Giuridico (www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus) commentava:

Articolo 63, commi 4 e 5: fasce di rispetto cimiteriale e fasce di rispetto stradale. Il comma 4 bis dell'articolo 41 della legge regionale n. 11/2004, relativo alle zone oggetto di riduzione della fascia cimiteriale, è stato modificato al fine di allineare il testo con la giurisprudenza prevalente ed evitare applicazioni non corrette della disciplina in attesa di un intervento chiarificatorio da parte del Legislatore statale

In conclusione

a. **le procedure di riduzione del vincolo cimiteriale concluse positivamente (con provvedimento sindacale) prima dell'1.8.2002 restano valide: conseguentemente la zonizzazione intervenuta a seguito di quella riduzione resta efficace in quanto interessa ambiti esterni al vincolo cimiteriale;**

b. **dopo l'entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , le procedure di riduzione del vincolo cimiteriale concluse positivamente (con provvedimento sindacale o del Consiglio Comunale) dopo l'1.8.2002, dovrebbero essere verificate alla luce della L 166/'02: conseguentemente la zonizzazione di piano seguirebbe la conferma o meno del vincolo cimiteriale, con alcune conseguenze:**

- deve essere stralciata la potenzialità edificatoria residua privata non configurabile come intervento di urbanizzazione (ad esempio il completamento di un lotto, un incremento volumetrico superiore al 10%...? il provvedimento deve essere notificato ai proprietari?
- Come devono essere considerati gli interventi già effettuati all'interno degli ambiti di riduzione della fascia cimiteriale "erroneamente" ridotta?
- Deve essere restituita l'IMU/ICI corrisposta?

Dott. Fernando Lucato – urbanista

Per www.italiaius.it

Vicenza, li 02 luglio 2019